



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO

4° SERVIZIO – AMBIENTE e-mail: ambiente@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

ORDINANZA N. 94 DEL 26/09/2009

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

CONSIDERATO che:

- la presenza di siepi e/o rami che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali ciclabili costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e ad uso pubblico, sia veicolare che pedonale;
- l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza;

RICORDATO che:

- i proprietari o i conduttori di fondi o terreni confinanti con le strade pubbliche o ad uso pubblico hanno l'obbligo di mantenere le aree di pertinenza di dette strade in modo da non restringere o danneggiare le stesse e soprattutto sono tenuti a tagliare e regolare i rami e la vegetazione che si protendono oltre il confine di proprietà;
- gli artt. 29 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (nuovo codice della strada) e il relativo Regolamento di Attuazione, prevedono l'obbligo:
 1. per i proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade pubbliche o ad uso pubblico e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la visibilità;
 2. per i proprietari di alberi o ramaglie che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale, di rimuoverli nel più breve tempo possibile;
 3. per i proprietari di fondi laterali alle strade, mantenere le ripe, sia a monte che a valle, in stato tale da impedire franamenti, scoscendimenti del terreno;

RAVVISATA la necessità assoluta ed inderogabile di addivenire al taglio dei rami delle piante e delle siepi dei fondi privati, che si protendono sui marciapiedi e sulle sedi delle strade comunali, provinciali e statali, tali da creare pericoli per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che la stagione autunnale ed invernale è propizia per gli estirpamenti, per la potatura delle piante e per la manutenzione di canali e fossi;

RICHIAMATI:

- Il vigente Codice Civile;
- Il Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 ed il suo regolamento di Esecuzione ed Attuazione DPR n. 495/92;
- Il D.Lgs. 267/2000;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento del Verde;

Al fine di preservare la sicurezza della circolazione stradale;



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO

4° SERVIZIO – AMBIENTE e-mail: ambiente@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione od uso, che fronteggiano le strade e gli spazi pubblici di qualsiasi tipo ed importanza, ad osservare le vigenti disposizioni di legge provvedendo ogni qualvolta si renda necessario:

1. alla potatura di siepi e arbusti e al taglio dei rami delle alberature che si protendono oltre il confine stradale;
2. alla potatura di siepi e arbusti e al taglio dei rami delle alberature che nascondono e/o compromettano la leggibilità della segnaletica stradale, in modo che non rechino ostacolo alla sicurezza della circolazione;
3. alla potatura di siepi e arbusti e al taglio dei rami delle alberature in corrispondenza delle intersezioni, degli accessi e dei passi carrabili in maniera tale che la parte cieca non superi l'altezza di 80 centimetri dal piano viario prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
4. nel caso in cui gli alberi piantati laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o affittuari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile;
5. ad eseguire i lavori di coltivazione dei fondi, opere edili, stradali o di altra origine evitando l'apporto o lo spargimento di fango o di detriti sulla sede stradale, anche a mezzo di ruote dei veicoli provenienti da accessi e da aree limitrofe;
6. a tenere le aree private, i canali e i fossi puliti ed in condizioni decorose al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari;

AVVERTE che

Il mancato rispetto delle suddette disposizioni comporterà a carico dei trasgressori, quanto segue, ai sensi degli artt. 29 e 31 del nuovo codice della strada:

- l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nella misura ivi prevista;
- l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino, a sue spese, dei luoghi o della rimozione delle opere abusive, ovvero l'addebito delle spese conseguenti all'esecuzione d'ufficio dei lavori di sistemazione ed adeguamento.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dal giorno della sua affissione all'Albo pretorio. Lo stesso rimarrà affisso all'Albo pretorio e pubblicato sul sito WEB del Comune per 60 giorni.

Il presente provvedimento è trasmesso per la necessaria conoscenza al Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza.

Si informa inoltre che contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07

pag. 2 di 2



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

3° SETTORE – ASSETTO DEL TERRITORIO

4° SERVIZIO – AMBIENTE e-mail: ambiente@comune.sant-ilario-d-enza.re.it

agosto 1990, n. 241, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al TAR entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

Il Comando della Polizia dell'Unione dei Comuni della Val D'Enza è tenuto a darne, da subito, informazione a chiunque.

I preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, indicati nell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/09/2009

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
Ing. Stefano Ubaldi